



**Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, co.1, lett. b, del D.Lgs.n.36/2023 del servizio di pulizia, per la durata di 24 mesi, delle sedi degli uffici aziendali di Catanzaro via Lucrezia della Valle n. 34, Bovalino via degli Oleandri, Reggio Calabria via Sbarre Superiori, Cittanova Via V. Zito, mediante Richiesta di Offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**

## **CAPITOLATO TECNICO**

## INDICE

### TITOLO I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
Art. 2 - TIPOLOGIA DEI LOCALI E SUPERFICI SERVIZIO PULIZIA.....	4
Art. 3 - FREQUENZA E MODALITA' SERVIZIO PULIZIA-RACCOLTA RIFIUTI.....	5
Art. 4 – COORDINAMENTO E CONTROLLO QUALITA' DEI SERVIZI RESI .....	6

### TITOLO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 5 - DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO.....	6
Art. 6 – NATURA DEL RAPPORTO.....	7
Art.7 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE .....	7
Art. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....	7
Art. 9- FORMAZIONE.....	8
Art. 10 DIVIETI.....	8
Art. 11 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	8
Art. 12 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE .....	9
Art. 13 - MACCHINARI, ATTREZZATURE SERVIZIO PULIZIE E CONNESSE RESPONSABILITA'.....	9
Art. 14 – MATERIALE D'USO SERVIZI DI PULIZIA.....	10
Art. 15 – PERSONALE: ASSORBIMENTO PERSONALE IN SERVIZIO PER CAMBIO GESTIONE, REQUISITI, OBBLIGHI, OSSERVANZA NORME- CLAUSOLA SOCIALE.....	11
Art. 16 - SCIOPERI.....	13
Art. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CASI DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA DELL'APPALTATORE ED EVENTUALE RISOLUZIONE CONTRATTUALE.....	13
ART. 18 -UTILIZZO DEI DATI PERSONALI – D.LGS. 30/06/2003 N° 196.....	13
Art. 19– CORRISPETTIVO DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.....	13

Art. 20 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ART. 3 LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 COME MODIFICATO DALL'ART.7, COMMA 1, LETT.A), N.1, N.4, N.6, N.7, N.8 D.L. 12NOVEMBRE2010, N.187) .....	14
Art. 21- CESSIONE DEL CREDITO.....	14
Art.22 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
Art.23-PENALITA' .....	16
Art.24- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	17
Art.25- FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE.....	17
Art.26- DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALLA STIPULA .....	18
Art.27- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	18

## TITOLO I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Tecnico viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D. Lgs. 36/2023.

- Per "Appaltatore" si intende l'Impresa che concorre e che successivamente risulterà aggiudicataria dall'esito della gara.
- Per "Stazione appaltante" si intende la Stazione Appaltante Calabria Verde che affida all'Impresa il servizio di pulizia.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, e di sanificazione (di seguito più genericamente indicato come "servizio di pulizia") periodica delle superfici piane e verticali relative agli immobili, impianti ed alle attrezzature, apparecchiature ed arredi in uso agli Uffici delle Sedi di seguito elencate:

- Sede Centrale in via Lucrezia della Valle n.34-88100 Catanzaro (*PULIZIA garantita 5 giorni settimanali- 2 operatori*)
- Sede Distretto di Bovalino - Via degli Oleandri 19-89034 Bovalino (*PULIZIA garantita 5 giorni settimanali – 1 operatore*)
- Sede Distretto di Reggio Calabria - Via Sbarre Superiori-89133 Reggio Calabria (*PULIZIA garantita 5 giorni settimanali – 1 operatore*)
- Sede di Cittanova – Via V. Zito (*PULIZIA garantita 5 giorni settimanali – 1 operatore*)

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovranno rispondere i servizi sono stabilite:

- ✓ nel presente capitolato d'appalto;

L' Appaltatore deve eseguire il servizio richiesto con propria organizzazione e gestione, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente da Imprese di Pulizia, e in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

La superficie calpestabile complessiva per tutti gli stabili indicati è stabilita per come segue:

- Sede Centrale in Via Lucrezia della Valle n. 34 88100 Catanzaro, con superficie di mq 1.600 (pulizia giornaliera garantita per 5 giorni a settimana per n. 2 operatori, per un totale di 15 ore settimanali cadauno);
- Sede Distretto di Bovalino in Via degli Oleandri Snc 89034 Bovalino con superficie di mq 1.200 (pulizia garantita per 5 giorni a settimana per n. 1 addetto, per un totale di n. 15 ore settimanali);
- Sede Distretto di Reggio Calabria Via Sbarre Superiori Snc 89132 Reggio Calabria con superficie di mq 1.180 (pulizia garantita per 5 giorni a settimana per n. 1 addetto, per un totale di n. 15 ore settimanali);
- Sede di Cittanova - 300 mq totali su un piano– stabile sito in Via Vincenzo Zito- Cittanova (RC) con pulizia da effettuare con un operatore per 5 giorni settimanali per un totale di n. 10 ore settimanali);

I concorrenti, al fine di valutare gli adempimenti necessari ad assicurare tutte le attività strumentali necessarie all'espletamento dell'oggetto negoziale nonché la prestazione dei servizi indicati nel presente Capitolato, potranno visionare in orario di ufficio (9,00/13:30 dal lunedì al venerdì), a propria cura e spese, gli edifici. A tal fine dovrà essere inviata all'Ufficio Provveditorato, entro e non oltre 5 (cinque) o dalla scadenza della manifestazione di interessi e/o 4 giorni dalla successiva scadenza per la ricezione delle offerte su piattaforma Traspare e, apposita richiesta di sopralluogo che potrà essere inviata alla PEC [direzionegenerale@pec.calabriaverde.eu](mailto:direzionegenerale@pec.calabriaverde.eu), e che dovrà riportare:

- l'indicazione degli edifici da visitare
- il/i giorno/i previsti per la visita

- il nominativo delle persone incaricate (massimo due) con relativo documento di identità valido. L'Ufficio Provveditorato o il RUP, rilascerà apposita autorizzazione per l'accesso agli edifici richiesti ed indicherà il Responsabile distrettuale da contattare per definire il giorno del sopralluogo. Il sopralluogo non è vincolante ai fini della partecipazione alla suddetta procedura e resta facoltà dell'operatore economico.

## **Art. 2 - TIPOLOGIA DEI LOCALI E SUPERIFICI SERVIZIO PULIZIA**

1. Si riportano, di massima, le tipologie dei locali oggetto del servizio di pulizia, come meglio risultano dalle planimetrie allegate:

- locali adibiti ad Ufficio;
- atri, corridoi, spazi comuni;
- servizi igienici (bagni - antibagni);
- cortili e spazi esterni, balconi;

2. Le superfici oggetto del servizio di pulizia saranno indicativamente le seguenti:

SUPERFICI INTERNE TOTALI: circa 4.000 mq, di cui:

- ✓ 2° Piano SEDE CENTRALE mq 1.600 riguardante gli uffici, corridoi, atri e spazi comuni dello stabile in cui sono presenti gli Uffici operativi della Stazione Appaltante (5 servizi igienici);
- ✓ SEDE DI BOVALINO mq 1.200 circa per come su planimetrie allegate (5 servizi igienici);
- ✓ SEDE DI REGGIO CALABRIA mq 1.200 circa per come su planimetrie allegate (7 servizi igienici);
- ✓ SEDE DI CITTANOVA mq 300

## **Art. 3 - FREQUENZA E MODALITA' SERVIZIO PULIZIA –RACCOLTA RFIUTI**

1. Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito "a regola d'arte" e garantire costantemente uno standard qualitativo di tipo ottimale sia degli ambienti che degli arredi. In particolare il servizio dovrà garantire il raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare lo stato igienico sanitario dell'ambiente;
- mantenere integro l'aspetto estetico ambientale dei locali;
- salvaguardare l'integrità delle superfici sottoposte a pulizia.

2. Il servizio dovrà essere erogato con la frequenza e dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni minime:

- a) il servizio si intende continuativo tutti i giorni settimanali (5 giorni) per la Sede Centrale in Via Lucrezia della Valle, per la Sede di Reggio Calabria in via Sbarre Superiori, Bovalino in via degli Oleandri e Cittanova in via Zito;
- b) il servizio dovrà essere articolato in pulizia e disinfezione giornaliera per i giorni stabiliti, e in pulizia settimanale e periodica;

Il servizio dovrà essere assicurato da un numero non inferiore a 2 addetti per la Sede Centrale (5 giorni a settimana), 1 addetto per la Sede di Bovalino (5 giorni a settimana), n.1 addetto per la Sede di Reggio Calabria (5 giorni a settimana), n.1 addetto per la Sede di Cittanova, garantendo il servizio per come di seguito descritto:

### **I. OPERAZIONI GIORNALIERE:**

- a. scopatura ad umido, detersione e disinfezione manuale e meccanica dei pavimenti di tutti i vani e di tutti gli accessori (stanze, sale, corridoi, scale e superfici calpestabili, ingresso, con esclusione dei magazzini e vani tecnici);
- b. detersione, disinfezione e deodorazione dei pavimenti degli antibagni e dei servizi igienici;
- c. detersione, disinfezione e disincrostazione di tutti gli apparecchi igienico sanitari e delle pareti adiacenti gli apparecchi stessi, con specifico prodotto ad azione germicida e deodorante, detersione e asciugatura degli specchi, compresa la fornitura e il ricambio salviette di carta e/o rotolo sanitizzato

monouso, carta igienica e sapone liquido negli appositi contenitori (**fornitura per tutti i servizi igienici delle Sedi**);

**d.** lavaggio porte bagni e antibagni;

**e.** spolveratura ad umido con adeguate sostanze detergenti di sedie, poltrone, tavoli, armadi ed arredi in genere, collocati nell'edificio ma al di fuori delle camere degli ospiti;

**f.** svuotamento cestini portarifiuti, compreso la fornitura e il cambio dei sacchetti;

**g.** svuotamento e pulitura dei posa cenere;

**h.** pulizia zerbini e svuotamento cestini;

## II. OPERAZIONI SETTIMANALI

**n.** lavaggio e disinfezione delle pareti piastrellate e delle porte dei servizi igienici;

**o.** pulizia degli apparecchi telefonici ed informatici, citofoni, scaffali con panno imbevuto di prodotto ad azione detergente e disinfettante;

**p.** pulizia di ringhiere, corrimano, ventilatori ed estintori;

3. L'Appaltatore si obbliga a far sì che al termine dei servizi effettuati i locali si trovino sempre in stato di scrupolosa pulizia, ed a tal proposito si assume ogni onere, ivi comprese le sanzioni che dovessero essere comminate a seguito di visite ispettive delle autorità competenti.

Al termine del servizio i rifiuti devono essere trasportati, divisi seguendo il criterio differenziato in uso, nelle apposite aree di raccolta o nei cassonetti pubblici di raccolta messi a disposizione della Stazione Appaltante.

Tutti i servizi igienici delle tre sedi devono essere obbligatoriamente riforniti giornalmente dei prodotti monouso di consumo quali sapone liquido, carta igienica, il cui consumo stimato annuo si aggira per come sotto indicato:

- N.270 flaconi da 500 ml di sapone liquido per mani;

- N.2400 rotoli di carta igienica;

L'Azienda è dotata di n.17 asciugamani elettrici distribuiti nella sede di Catanzaro, Bovalino e Reggio Calabria che consentono di azzerare il consumo di materiale di carta (rotoloni, salviettine), di cui dovrebbe farsi carico l'operatore economico della procedura di gara.

La ditta appaltatrice, pertanto, è tenuta a rendere efficienti e funzionali tali apparecchiature, intervenendo a proprie spese ad eventuali sostituzioni o riparazioni di pezzi di ricambio.

Qualora la ditta appaltatrice non provveda a sostituire o riparare gli asciugatori, entro 5 giorni dalla comunicazione del guasto da parte del RUP, dovrà provvedere alla fornitura di rotoloni di carta da 800 strappi per ogni servizio igienico in cui si verifichi la non funzionalità dell'apparecchio elettrico, fino alla riparazione dello stesso.

## Art. 4 – COORDINAMENTO E CONTROLLO QUALITA' DEI SERVIZI RESI

1. L'appaltatore assicura il coordinamento dell'attività degli operatori con personale dotato della necessaria professionalità e inquadramento contrattuale adeguato al ruolo.

2. L'appaltatore deve svolgere i servizi secondo principi improntati al Total Qualità Management e con l'aggiudicazione dell'appalto si obbliga già a rispettare il sistema di gestione per la qualità ISO 9001 e il sistema di gestione ambientale ISO 14001 con particolare riguardo al processo aziendale inerente all'erogazione dei servizi appaltati

3. Qualora:

- le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi definiti in accordo tra le parti;
- le attività previste dal piano di autocontrollo non vengano effettuate o siano eseguite con modalità e tempi difforni rispetto a quanto concordato tra le parti;

La stazione appaltante si riserva di applicare le penalità previste dal presente capitolato, anche in relazione alla gravità delle non conformità e alla loro reiterazione.

## TITOLO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

### Art. 5 - DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di mesi 24 dalla data effettivo inizio del servizio dopo la formalizzazione del contratto di appalto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all'Appaltatore una proroga tecnica del contratto in corso, ai sensi dell'art. 120 comma 10 e 11 del D. Lgs. 36/2023, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova copertura, per un massimo temporale di mesi 4. La proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dalla Stazione Appaltante, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 32. L'Impresa è obbligata ad accettare la proroga. A tal proposito la Stazione Appaltante provvederà a redigere apposito atto di impegno di spesa, quantificando la somma occorrente.

L'importo a base d'asta dei servizi di cui all' "oggetto dell'appalto" per mesi 24, viene stimato globalmente in Euro **120.500,00** al netto di IVA, di cui:

1. €. **120.000,00** con incluso il costo della manodopera non soggetto a ribasso;
2. €. **500,00** per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso d'asta

L'appalto sarà aggiudicato tramite successiva RDO su piattaforma Traspare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tutti gli operatori economici che parteciperanno alla RDO ad inviti, dovranno garantire la qualità del servizio e la tutela dei lavoratori in base alla normativa prevista, evitando di presentare eventuali ribassi molto elevati, che non consentirebbero il rispetto di quanto previsto dai tabellari orari minimi dei contratti nazionali del Lavoro. È discrezione di questa azienda, al fine di un controllo sull'offerta pervenuta, richiedere alla ditta aggiudicataria l'analisi dei costi, nella quale verranno specificate le singole voci di spesa che determinano il valore di offerta. Qualora l'offerta non rispetti il costo minimo orario tabellare della manodopera previsto nel contratto CCNL Multiservizi, la stazione appaltante ha la facoltà di non accettare l'offerta presentata a suo insindacabile giudizio, motivando le ragioni che hanno portato all'esclusione, tramite comunicazione scritta.

### Art. 6- NATURA DEL RAPPORTO

1. I servizi previsti vengono resi in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'appaltatore mediante l'impiego di personale nella esclusiva disponibilità dello stesso.
2. L'ufficio Provveditorato Aziendale, per conto della stazione appaltante, assume l'incarico di rappresentare la stessa onde assicurarsi che i servizi vengano eseguiti in base alle prescrizioni del capitolato d'appalto.
3. Non sussistendo alcun rapporto di lavoro dipendente o vincolo di subordinazione nei confronti della stazione appaltante, ma esclusivamente un rapporto funzionale, le eventuali osservazioni e istruzioni che l'Ufficio Provveditorato ritenesse opportuno dare agli operatori dell'appaltatore, dovranno essere effettuate solo tramite l'ufficio stesso. Tutti i lavoratori dell'appaltatore, impegnati nei servizi in argomento, sono sotto la responsabilità giuridica ed economica dell'appaltatore stesso.
4. L'ufficio Provveditorato potrà altresì attivare i controlli che riterrà più opportuni per verificare l'adeguatezza del servizio in rapporto ai parametri quanto-qualitativi che riterrà più significativi.
5. Il Responsabile sanitario dell'Stazione Appaltante, inoltre, potrà attivare i controlli che riterrà più opportuni per verificare l'osservanza delle condizioni igienico sanitarie nell'espletamento dei servizi ed impartire conseguenti prescrizioni.

### Art. 7 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alla stipula del successivo contratto, l'Appaltatore deve nominare attraverso il verbale di consegna un proprio Rappresentante, indicando il domicilio e recapito telefonico dello stesso, nonché giorni e ore di presenza presso la sede della struttura.

2. Il rappresentante dell'Appaltatore è incaricato di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale impegnato per l'esecuzione del contratto presso la stazione appaltante; tale rappresentante sarà il referente relativamente al piano di autocontrollo e alle relative verifiche di conformità, alla fornitura di informazioni e reportistica, contestazioni, segnalazioni, richieste di interventi di pulizia rapidi e specifici, richieste di chiarimenti e quant'altro ritenuto necessario. Il rappresentante dell'Appaltatore dovrà essere sempre reperibile durante le ore di effettuazione dei servizi.

3. Tutte le comunicazioni formali relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto saranno trasmesse al rappresentante dell'Appaltatore presso il domicilio eletto, e si intenderanno in tal modo come validamente effettuate all'Appaltatore.

4. In caso di impedimento del rappresentante dell'Appaltatore, questi dovrà darne tempestiva comunicazione all'Stazione Appaltante, indicando contestualmente il nominativo del sostituto

#### **Art. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

1. Ogni responsabilità inerente alla gestione fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, anche in materia di sicurezza e salute in elazione al D. Lgs 81/2008 e all'art. 17 del presente capitolato.

2. L'Impresa ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del servizio alle proprietà della stazione appaltante saranno contestati per iscritto e qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali di cui all'art.23 del presente capitolato;

4. L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra la stazione appaltante ed il rappresentante dell'Appaltatore.

5. A tale scopo saranno comunicate al Rappresentante dell'Appaltatore, con anticipo di quarantotto ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il Rappresentante non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto relativo atto di constatazione di danno.

6. Tale atto costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da corrispondersi a cura dell'Appaltatore e di eventuale applicazione di penale.

7. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti dei terzi e del personale tutto della stazione appaltante derivante dalla gestione del servizio, saranno altresì coperte da polizza assicurativa la quale dovrà avere le caratteristiche indicate all'art. 22 del presente capitolato d'appalto.

#### **Art. 9 – FORMAZIONE**

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente capitolato e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante. Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto. La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento.

#### **Art. 10 – DIVIETI**

Ai dipendenti dell'Appaltatore è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, di prendere visione di documenti della Stazione Appaltante lasciati su tavoli e scrivanie. Ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio dovrà essere consegnato al Referente Unico per la

Stazione Appaltante. È fatto divieto di diffondere notizie o contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto al servizio dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni. È fatto divieto assoluto all' Appaltatore od al suo personale dipendente di fare uso del telefono degli stabili per qualsiasi scopo. Il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà economizzare nell'uso di energia elettrica, acqua e spegnere le luci non necessarie. Al termine del servizio il personale lascerà immediatamente i locali del committente.

#### **Art. 11 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. I servizi di pulizia dovranno essere accurati ed erogati a perfetta regola d'arte sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle imprese di pulizia anche se soci di cooperative.
2. Per quanto attiene il servizio di pulizie, l'appaltatore dovrà attenersi a quanto segue:
  - Tutti i locali oggetto dell'intervento devono essere sempre in perfetto stato di decoro e pulizia.
  - Non devono essere danneggiati i pavimenti, rivestimenti, verniciature, mobili e qualsiasi oggetto all'interno degli spazi da pulire.
  - Tutte le prestazioni devono essere rese con le frequenze minime indicate al precedente art. 3 e secondo il piano delle attività proposto con il progetto di gara.
  - Farsi carico delle spese relative all'acquisto delle attrezzature, macchinari, materiali e prodotti occorrenti al fine di garantire un adeguato standard di pulizia;
  - Entro l'inizio del servizio dovranno essere concordate con l'Ufficio Economato le fasce orarie di effettuazione del servizio di pulizia, sulla scorta del piano delle attività;
  - Entro un mese dall'inizio del servizio, comunicare alla stazione appaltante la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse, sulla scorta del piano delle attività. L'Appaltatore rimane obbligato ad eseguire il servizio rispettando il calendario.
3. Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti e adeguati alla prestazione richiesta: scale, lucidatrici, aspirapolvere, lavasciuga, carrelli, monospazzola ecc.
  - materiale di pulizia: detersivi, disinfettanti, sanificanti, cere, spruzzatori, scopettoni, statiche, pennelli, piumini, panni, strofinacci, guanti, secchi, sacchi per il contenimento di rifiuti;
  - materiale di consumo per servizi igienici;

Le chiavi di accesso ai locali vengono consegnate all'appaltatore perché ne faccia uso con la diligenza del buon padre di famiglia.

L'appaltatore pertanto è responsabile degli eventuali danni arrecati ai locali ed ai macchinari ed attrezzature concesse in comodato d'uso dalla stazione appaltante.

Ogni spesa che la stazione appaltante dovesse sostenere per il ripristino per avarie, perdite o danneggiamenti provocati da incuria agli impianti, alle attrezzature ed agli immobili di proprietà della stessa, causate dal personale dell'appaltatore, sarà totalmente addebitata all'appaltatore stesso.

L'Impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore con riferimento particolare all'assolvimento all'imposta di bollo.

#### **Art. 12 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

1. Sono a carico della stazione appaltante:

- ✓ La concessione in comodato d'uso gratuito dei locali necessari per il servizio di pulizie delle attrezzature necessarie per il servizio di lavanderia, restando sollevata da qualunque responsabilità derivante da infortuni anche a terzi.
- ✓ La fornitura ogni forma di energia (elettricità, acqua, ecc.) necessari per lo svolgimento dei servizi;

#### **Art. 13 - MACCHINARI, ATTREZZATURE SERVIZIO PULIZIE E CONNESSE RESPONSABILITA'**

1. L'Appaltatore dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato utilizzando macchinari ed attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità.
2. Prima dell'inizio del servizio dovrà fornire elenco dei macchinari e attrezzature utilizzati, con copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata degli stessi. Tale incombenza dovrà essere assolta anche in caso di sostituzione o integrazione di macchinari ed attrezzature.
3. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 e s.m.i.
4. Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
5. Tutte le attrezzature utilizzate per il servizio dovranno essere conformi alle norme europee ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
6. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli attrezzi, quali, a titolo esemplificativo, scope, stracci, panni per le operazioni di sanificazione, aspirapolvere, lavapavimenti lavasciuga, monospazzole, lucidatrice, battitappeto, scale, carrelli attrezzati per la pulizia e tutto quanto necessario per eseguire il servizio a regola d'arte.
7. L'impiego delle attrezzature e dei macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali; dovranno essere tecnicamente efficienti, non rumorose e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
8. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.
9. L'appaltatore, inoltre, sarà tenuto a rispondere di tutti i danni provocati dall'utilizzo di materiali difettosi o dal loro uso erraneo o improprio o non conforme alle normative antinquinamento.
10. L'Appaltatore sarà responsabile della custodia delle proprie attrezzature e macchinari utilizzati "con la diligenza del buon padre di famiglia".
11. La stazione appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti dei macchinari e delle attrezzature.

#### **Art. 14 – MATERIALE D'USO SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA**

1. I prodotti chimici non devono avere pericolosità per ingestione e/o per inalazione alle condizioni di impiego, come definite ai sensi del D. Lgs 81/2008, titolo IX. In particolare non devono essere utilizzati: benzene, ammoniaca superiore al 2%, soda caustica, acido cloridrico, acido nitrico, aldeidi, alcool denaturato.
2. L' Appaltatore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare nell'espletamento del servizio di pulizia previsti dal Decreto del 24 Maggio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 142 del 20/06/2012, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha adottato i "*criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*"
3. Come previsto dall'art. 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 del sopra richiamato decreto Ministeriale del 24/5/2012, l'Impresa offerente deve fornire la lista completa di tutti i prodotti che si impegna ad utilizzare (prodotti detergenti, prodotti disinfettanti, prodotti classificati "super concentrati", prodotti ausiliari), riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso

dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'Impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato A o Allegato B del citato Decreto Ministeriale.

4. I prodotti chimici utilizzati per la protezione dei pavimenti devono essere antiscivolo.
5. È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi e in particolare di acido cloridrico ed ammoniaca. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CF/C). I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati nelle concentrazioni appropriate indicate dai fabbricanti.
6. È vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili (alcool, ecc.).
7. Non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti.
8. Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere indicata in maniera visibile, l'indicazione relativa alla eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi, in conformità alle disposizioni sull'etichettatura delle sostanze pericolose e nocive.
9. Al fine di evitare contaminazioni, i prodotti chimici devono essere conservati nei contenitori originali e diluiti al momento dell'utilizzo (con appositi sistemi di dosaggio) secondo le indicazioni delle case produttrici, nonché stoccati su scaffalature dotate di apposita bacinella per il contenimento di eventuali fuoriuscite accidentali di liquidi.
10. La stazione appaltante si riserva di sottoporre a verifica dell'A.S.L. i prodotti chimici e le soluzioni pronte per l'uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale di dosaggio delle soluzioni, chiedendone la variazione nel caso di non adeguatezza.
11. Dopo l'uso tutto il materiale dovrà essere accuratamente lavato ed asciugato e riposto negli appositi spazi. In particolare, la conservazione dei prodotti disinfettanti deve essere scrupolosa, mantenendo le confezioni perfettamente chiuse ed al riparo da luce e/o fonti di calore.
12. I prodotti devono essere inoltre compatibili con le superfici/attrezzature dell'Stazione Appaltante. Non è ammesso l'uso di crine e nylon, di spazzolini di vario genere, di segatura, di prodotti chimici che possano alterare o corrodere superfici e apparecchiature.
13. È vietato l'uso di sostanze acide od eccessivamente alcaline sulle piastrelle, conglomerati. Sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.
14. In nessun caso, per i pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone, bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.
15. Tutti i materiali occorrenti per le pulizie sopra indicate, sono a carico dell'Appaltatore e dovranno essere idonei per l'uso per qualità e quantità.
16. L'Appaltatore dovrà procedere, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione della stazione appaltante, ad una attenta visita dei locali oggetto del servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio, nonché ad osservare quanto prescritto nel documento di valutazione dei rischi sulle interferenze.
17. L'Appaltatore sarà responsabile della custodia dei prodotti utilizzati, "con la diligenza del buon padre di famiglia". La stazione appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti dei prodotti.

**Art. 15 – PERSONALE: ASSORBIMENTO PERSONALE IN SERVIZIO PER CAMBIO GESTIONE, REQUISITI, OBBLIGHI, OSSERVANZA NORME – CLAUSOLA SOCIALE**

1. Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si avvarrà di proprio personale valido ed efficiente, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità.
2. L'appaltatore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi

oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporti di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di sicurezza, di igiene del lavoro.

3. L' Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori impiegati nei servizi costituenti oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi", nonché agli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato. L' Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare il sopraindicato CCNL anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse. L' Appaltatore si obbliga quindi a presentare, su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari e dei relativi versamenti contributive ad esibire in qualsiasi momento a richiesta della Stazione Appaltante tutta la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dall' Appaltatore non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.
4. Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, così come previsto dall'art. 4 del C.C.N.L. di categoria del 25.5.2001 e successive integrazioni. Si ribadisce che al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente e, in generale, in conformità con quanto espresso dall'AVCP ora ANAC in materia (da ultimo: pareri sulla normativa 18 Luglio 2013 n.39, 13 Luglio 2013 n. 25, 13 marzo 2013 nn. 19 e 20 – parere precontenzioso 23 Aprile 2013 n. 63), in riferimento ai vigenti contratti d'appalto. L' Appaltatore si impegna, pertanto, ad assumere il personale già alle dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice destinato al servizio oggetto dell'appalto, nel rispetto degli obblighi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria. Di seguito si riportano i dati forniti dall'appaltatore uscente, relativi al personale addetto al servizio di pulizia operante continuativamente:
  - **nr. 2 addetti con C.C.N.L. Artigianato Pulizia 5° livello** corrispondente al CCNL Pulizia Multiservizi di II livello, per n.5 giorni lavorativi a settimana nei locali della Sede Centrale, garantendo il costo orario di manodopera tabellare previsto dallo stesso contratto;
  - **nr. 2 addetti con C.C.N.L. Artigianato Pulizia 5° livello** corrispondente al CCNL Pulizia Multiservizi di II livello, per n.5 giorni lavorativi a settimana, n. 1 per la sede di Bovalino e di n. 1 per la sede di Reggio Calabria, garantendo il costo orario di manodopera tabellare previsto dallo stesso contratto.
  - **per la Sede di Cittanova** essendo di nuovo inserimento in questa procedura non è presente personale da assorbire e pertanto la ditta aggiudicataria deve provvedere con personale interno proprio;
5. L'appaltatore, qualora trattasi di cooperativa, assicura il servizio esclusivamente mediante l'impiego di soci-lavoratori, inquadrati con rapporto di lavoro subordinato, di provata capacità, qualificati. Qualora ricorrano eccezionali circostanze, idoneamente documentate, la cooperativa potrà avvalersi di personale con altra tipologia di rapporto di lavoro nell'ambito delle fattispecie individuate dall'art.1 comma 3 della Legge 3 aprile 2001 n° 142 e s.m.i., per far fronte a periodi eccezionali di lavoro.
6. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze della stazione appaltante.
7. Il personale impiegato nel servizio dovrà quotidianamente, all'inizio ed al termine del lavoro, rilevare la propria presenza, con le modalità che vengono specificate dall'impresa affidataria.

8. In caso di eventuali assenze improvvise del personale (es. malattie), lo stesso dovrà essere sostituito in tempo reale da altri operatori onde poter garantire la continuità del servizio.
9. L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato alla direzione dell' Stazione Appaltante entro 5 giorni di calendario.
10. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere, in ogni momento, la sostituzione delle persone che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In caso di inadempimento si applicheranno le penali di cui al successivo art. 30.
11. L'Appaltatore dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia, di comprovata capacità, onestà e moralità che mantenga un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia con gli assistiti che con il personale della Stazione Appaltante e con il pubblico che accede ai reparti. Il personale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza, ovunque posti ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. Esso dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro decorosa ed igienica.
12. La divisa deve portare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell'Appaltatore e la targhetta con il nome del dipendente (ai sensi del D.Lgs 81/2008) e, qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi e altri dispositivi di protezione idonei conformemente alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzari, ecc.).
13. A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore dovrà esibire il Libro Unico del Lavoro, l'autodichiarazione inerente al documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonché copia del registro infortuni, e ogni altro documento comprovante la regolarità contributiva.
14. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette.
15. La stazione appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la responsabilità verso terzi.
16. Qualora la ditta aggiudicataria non assolva gli obblighi di cui al presente articolo, è facoltà della Stazione appaltante rescindere il contratto, e applicare le penali previste dall'art.23 del presente Capitolato.

#### **Art. 16 - SCIOPERI**

1. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12.06.1990 n° 146 e dalla Legge 83/2000, in caso di sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia alla stazione appaltante tempestivamente e con almeno un anticipo di cinque giorni.
2. L'Appaltatore è, altresì, tenuto ad assicurare un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti.
3. I servizi e le prestazioni non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Appaltatore, verranno detratti dal corrispettivo pattuito ovvero, a scelta della stazione appaltante, saranno trasformati in prestazioni

#### **Art. 17 - TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITA' CONTRIBUTIVA, INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CASI DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA DELL'APPALTATORE ED EVENTUALE RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

1. Il personale dell'appaltatore non sarà considerato ad alcun effetto come facente parte del personale della stazione appaltante, con la Stazione Appaltante avrà un rapporto esclusivamente funzionale senza vincoli di subordinazione o di rapporto gerarchico.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici e assistenziali, previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti della stazione appaltante.

#### **ART. 18 -UTILIZZO DEI DATI PERSONALI – D.LGS. 30/06/2003 N° 196 e s.m.i**

1. Per la presentazione dell’offerta su piattaforma Traspare nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” l’appaltatore è individuato quale incaricato del trattamento dei dati personali, di cui è titolare la Stazione Appaltante Calabria Verde nella persona del legale rappresentante, nell’ambito del quale i dati sono trattati. Nel trattamento dei dati l’appaltatore deve attenersi a quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di sicurezza, dallo Statuto e dai Regolamenti della Stazione Appaltante vigenti in materia. L’accesso è autorizzato ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
4. Il personale dell’appaltatore, da parte sua, dovrà autorizzare la stazione appaltante a trattare i propri dati personali per gli scopi strettamente connessi alle finalità del presente capitolato e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.

#### **Art. 19 – CORRISPETTIVO DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

1. Spetta all’appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo calcolato sulla base del prezzo indicato nell’offerta presentata.
2. Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati all’appaltatore tutti i servizi, le forniture, le provviste, le prestazioni, le attrezzature, ecc. necessarie per la regolare esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere espresso e non, del presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di che trattasi e le spese per il personale impiegato dallo stesso
3. Il corrispettivo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, cui va aggiunta l’Iva se ed in quanto dovuta.
4. L’ Appaltatore pertanto, presenterà fatture mensili posticipate pari ad 1/12 dell'importo annuo offerto, con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. “fatturazione elettronica”).
5. Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del succitato Decreto Ministeriale il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda l’Azienda Calabria Verde, è il seguente: **UFLWRH**
6. Il pagamento verrà effettuato a mezzo di ordinativo di pagamento, entro 30 giorni dalla data della fattura, previo assolvimento da parte dell’appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, e dell’art.6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 la stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (D.U.R.C.) che attesti contestualmente la regolarità dell’appaltatore per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della normativa di riferimento, e previa attestazione da parte dell’appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
8. Qualora l’appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori, se trattasi di cooperative, la stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo secondo quanto disposto all’art. 15 del presente capitolato. Tale pagamento sarà ripreso ad avvenuta integrale regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’appaltatore non potrà porre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni o riconoscimenti di interesse per detta sospensione dei pagamenti.

9. Qualora l'appaltatore non adempia a quanto sopra, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, previa diffida e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli istituti previdenziali.

**Art. 20 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ART. 3 LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 COME MODIFICATO DALL'ART.7, COMMA 1, LETT.A), N.1, N.4, N.6, N.7, N.8 D.L. 12 NOVEMBRE 2010, N.187)**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni e, tra l'altro, si impegna ad utilizzare e comunicare:
  - a) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, idoneo ad assicurare la piena tracciabilità finanziaria, con l'indicazione del servizio al quale è dedicato;
  - b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
  - c) ogni modifica relativa agli stessi.
2. Inoltre lo stesso appaltatore prende atto che gli obblighi di tracciabilità sono estesi ai contratti e ai pagamenti di cui ai commi 2 e 9 del richiamato art. 3.
3. La Stazione Appaltante, da parte sua, prende atto che gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG);
4. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art 3, comma 9-bis legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 21 - CESSIONE DEL CREDITO**

1. Al fine di assicurare che, durante l'esecuzione del servizio, all'appaltatore non vengano a mancare i mezzi finanziari per l'esecuzione dello stesso, la stazione appaltante dispone il divieto della cessione del corrispettivo dell'appalto, anche in deroga all'art. 1260 del Codice Civile.
2. La stazione appaltante può derogare a tale divieto allorché la stessa ritenga che tali atti non possano arrecare nessun nocumento all'esecuzione del servizio.
3. In quest'ultimo caso, l'appaltatore, per la cessione del proprio credito nei confronti della stazione appaltante, dovrà attenersi a quanto dispone l'art. 117 D. lgs 163/2006 (Codice dei contratti) circa le modalità della notifica dell'atto con il quale è stata disposta la cessione del credito, che può essere rifiutata ai sensi di quanto dispone il comma 3 del richiamato articolo.
4. Ogni cessione di credito disposta in violazione del presente articolo non potrà produrre effetti nei confronti della stazione appaltante.

**Art. 22 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ogni inadempimento agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto dall'Ufficio Economato e Provveditorato della Stazione Appaltante, al rappresentante dell'appaltatore, anche tramite fax o PEC. Nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine la stazione appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza.
2. La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti c.c., nei seguenti casi:
  - a. interruzione parziale o totale del servizio di pulizia senza giustificati motivi accertati dalla Stazione Appaltante e per tre giorni anche non consecutivi nel corso di un mese
  - b. Applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte dell'appaltatore inadempimenti o gravi negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla regolare esecuzione del servizio (modalità, tempi, frequenze, macchinari e attrezzature);

- c. applicazione di n. 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali di utilizzazione di personale assunto regolarmente;
  - d. mancata assunzione dei lavoratori già impiegati nel precedente appalto;
  - e. grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto, nonché mancato pagamento delle retribuzioni correnti dovute a tale personale;
  - f. mancata regolarizzazione da parte dell'appaltatore degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, cui va aggiunta l'Iva se ed in quanto dovuta.
  - g. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante Speciale;
  - h. inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
  - i. cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in violazione delle apposite norme stabilite dal presente capitolato;
  - j. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
  - k. cessione di Stazione Appaltante (salvo quanto disposto dall'art. 116 D. Lgs. 163/2006), stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.
3. Il contratto sarà risolto di diritto a seguito della comunicazione che la Stazione Appaltante inoltrerà per iscritto all'appaltatore presso la sua sede legale.
4. Inoltre, in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, con le modalità stabilite dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.
5. Nei casi di risoluzione del contratto previsti al presente articolo, la Stazione Appaltante potrà incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.
6. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della presente clausola risolutiva, essa potrà servirsi gratuitamente di tutto il materiale e delle attrezzature impiegate, di proprietà della stazione appaltante, per la continuazione provvisoria del servizio in economia, ovvero a mezzo della ditta che segue nella graduatoria della gara, fino a quando non sia possibile provvedere altrimenti al servizio.
7. Al verificarsi di tale circostanza la stazione appaltante non sarà comunque obbligata ad assumere il personale già alle dipendenze dell'appaltatore.

#### **Art. 23– PENALITA'**

La vigilanza del servizio compete alla Stazione Appaltante, con più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni. Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti qualitativi offerti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di comminare al soggetto aggiudicatario le seguenti penali:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO PENALE</b>
ove non sia espletato anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino.	€ 100,00
Ove non si provveda alla sostituzione e o riparazione, nei 5 giorni previsti, dell'asciugatore elettrico guasto e non si consegnano i rotoloni di carta sostitutivi del servizio.	€/gg 50,00
Mancata fornitura di prodotti di consumo per i servizi igienici delle tre Sedi (sapone, carta igienica)	€/gg 50,00
ove anche per un solo giorno il servizio di pulizia ordinaria sia espletato in maniera incompleta o carente rispetto ai requisiti richiesti nel presente capitolato, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuno dei giorni di incompletezza o carenza del servizio stesso, fino al ripristino.	€ 70,00

ove non sia espletato il servizio di pulizia periodica, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascuno dei mesi di ritardo nell'espletamento del servizio stesso fino al ripristino.	€ 250,00
ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, la penale sarà applicata moltiplicandola per ogni giorno successivo al termine stabilito per l'invio dell'elenco	€ 50,00
per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora non sia successo alcun incidente o grave anomalia	€ 450,00
per prodotti non conformi a quelli dichiarati dall'Appaltatore in sede di offerta e non corrispondenti alle caratteristiche ecologiche indicate all'art. 14 del presente capitolato.	€ 300,00
qualora in corso di esecuzione del contratto l'Impresa utilizzi personale assunto non regolarmente o con contratto diverso da quello previsto (con riduzione della paga oraria agli operatori assorbiti), l'Amministrazione appaltante applicherà, per una prima infrazione, € 700,00 per ogni persona non in regola. Le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola.	
Penalità in ragione del 10% del corrispettivo mensile contrattuale, con riferimento al mese, ai giorni e/o e alle superfici contestate, per mancato o parziale ripristino dei disservizi segnalati a seguito di diffida ad adempiere ovvero per non ottemperanza alle prescrizioni della Stazione Appaltante entro il termine di 48 ore o di 6 giorni	

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, la Stazione Appaltante dispone il seguente procedimento:

- a) Formale contestazione del mancato adempimento da parte del Referente Unico dell'appalto preposto alla verifica del servizio di pulizia (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell'inadempienza compiuta da parte dell'Appaltatore);
- b) Diffida ad adempiere: la Stazione Appaltante inoltrerà all'Appaltatore le osservazioni e le contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale entro il quale dovrà compiere i lavori al fine di ripristinare una situazione igienico sanitaria adeguata. Tali interventi di ripristino non danno luogo ad alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante in quanto forniti a compensazione di servizio negligente di pulizia ordinaria o periodica e previsti per la rispettiva categoria di locali. Tale termine non potrà essere superiore a 48 (quarantotto) ore per la pulizia ordinaria ed a 6 (sei) giorni per la pulizia periodica. Entro detto termine, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie contro-deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto.
- c) Verifica in contraddittorio e penale: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del Referente Unico dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della relativa penalità, previa un'eventuale verifica in contraddittorio tra le parti da effettuarsi in data e/o in orario immediatamente successivi alla scadenza della diffida. Il Referente Unico dell'appalto, dovrà comunque comunicare per iscritto l'esito del ripristino richiesto a seguito della diffida ad adempiere (anche in caso di esito positivo).

Qualora, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione immediata del contratto e provvederà altresì ad assicurare il servizio con altra ditta.

Gli eventuali maggiori oneri subiti dalla Stazione Appaltante verranno posti a carico dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante, verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali

da parte dell'Appaltatore (compresa la mancata attivazione delle proposte migliorative offerte), ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno, ed a spese dell'Appaltatore

#### **ART. 24– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 C.C., potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, trasmessa a mezzo PEC o raccomandata, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- a) dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso in cui la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
- b) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave anomalia;
- c) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
- e) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Appaltatore;
- f) in caso di impiego da parte della ditta di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori;
- g) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto; n) interruzione non motivata del servizio;
- h) per subappalto;
- i) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta contro la mafia.
- j) Sopravvenute esigenze di carattere organizzativo e comunque qualora intervengono modifiche normative e/o organizzative che incidono sulla funzione e organizzazione dell'Azienda

Il contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Calabria Verde.

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'Impresa nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010. La Stazione Appaltante risolvendo il contratto incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno. La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno all'Appaltatore con addebito ad essa del costo maggiore sostenuto dalla stessa rispetto a quello previsto nel contratto.

#### **ART.25- FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art.26- DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALLA STIPULA**

Documentazione successiva L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'inizio del servizio, il calendario degli interventi.

In tale calendario dovranno essere indicati:

- ✓ l'orario di inizio e di fine dell'effettuazione del servizio
- ✓ il numero, nome e cognome delle unità di personale addetto;
- ✓ la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di inizio e di termine delle stesse nonché il numero di unità di personale aggiuntivo adibito e relative generalità;
- ✓ il nominativo del Responsabile referente per l'appalto, il suo domicilio e recapito telefonico, nonché giorni e ore di presenza presso la Sede;
- ✓ il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31 e 38 del D. Lgs n. 81/2008;

Il suddetto calendario dovrà essere approvato dal Referente Unico dell'appalto che si riserverà il diritto di richiedere chiarimenti, modificazioni e/o integrazioni ritenute opportune.

L'Appaltatore dovrà consegnare tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia. L'Appaltatore entro 30 giorni dall'inizio del servizio, dovrà produrre alla Stazione Appaltante copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 26/5/1997 n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro.

**Il RUP**

**F.to Dott. Ing. De Vito Roberto**